



COMUNE DI OZZERO
(Città Metropolitana di Milano)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 21/04/2021

Modificato con delibera di C.C n. 3 del 28/03/2022

Modificato con delibera di C.C n. n. 45 del 23/12/2025

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
Articolo 1 bis – Gestione dei Canoni	4
Articolo 1 ter – Presupposto del canone	4
Articolo 1 quater – Funzionario responsabile.....	4
Articolo 1 quinquies – Fattispecie abusive.....	4
Articolo 1 sexies – Indennità e sanzioni	5
Articolo 1 septies – Versamenti e rateizzazioni.....	6
Articolo 1 octies – Rimborsi e compensazioni.....	6
Articolo 1 novies – Accertamenti e riscossione coattiva	7
Articolo 1 decies – Sanzioni per omessi o parziali versamenti	7
Articolo 1 undecies – Dichiarazione.....	7
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	8
Articolo 2 – Oggetto del presente Capo.....	8
Articolo 3 – Funzionario Responsabile	8
Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari.....	8
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	8
Articolo 6 – Anticipata rimozione	9
Articolo 7 – Divieti e limitazioni	10
Articolo 8 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	10
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	10
Articolo 10 – Presupposto del canone	11
Articolo 11 – Soggetto passivo.....	11
Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone	11
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio	11
Articolo 14 – Criteri per la determinazione del canone	12
Articolo 14 bis – Durata dell'esposizione	12
Articolo 14 ter – Tipologie dei mezzi pubblicitari	13
Articolo 15 – Dichiarazione	14
Articolo 16 – Pagamento del canone.....	14
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	14
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	14
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	14
Articolo 20 – Mezzi pubblicitari vari	14
Articolo 20 bis – Frecce direzionali – Pre-insegne.....	14
Articolo 20 ter – Locandine.....	14
Articolo 20 quater – Striscioni e gonfaloni.....	14
Articolo 20 quinquies – Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	14
Articolo 21 – Riduzioni	15
Articolo 22 – Esenzioni.....	15
CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	16
Articolo 23 – Tipologia degli impianti delle affissioni	16
Articolo 24 – Elenco degli impianti per il servizio pubbliche affissioni	17
Articolo 25 – Servizio delle pubbliche affissioni	17
Articolo 26 – Impianti privati per affissioni dirette.....	18
Articolo 27 – Modalità delle pubbliche affissioni.....	18
Articolo 28 – Canone sulle pubbliche affissioni	19
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo.....	19
Articolo 30 – Riduzione del canone	19
Articolo 31 – Esenzione dal canone	19
Articolo 32 – Pagamento del canone.....	20
Articolo 33 – Norme di rinvio	20
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	20
Articolo 34 –Oggetto del presente Capo	20
Articolo 35 – Funzionario Responsabile.....	20
Articolo 36 – Tipologie di occupazioni	20
Articolo 37 – Occupazioni abusive.....	21

Articolo 38 – Domanda di occupazione	21
Articolo 39 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	22
Articolo 40 – Obblighi del concessionario.....	23
Articolo 41 – Durata dell'occupazione	24
Articolo 42 – Titolarità della concessione o autorizzazione.....	24
Articolo 43 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	24
Articolo 44 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	24
Articolo 45 – Rinnovo della concessione o autorizzazione	24
Articolo 45 bis – Soggetto passivo	25
Articolo 46 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	25
Articolo 47 – Classificazione delle strade	25
Articolo 48 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	26
Articolo 48 bis – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	26
Articolo 49 – Modalità di applicazione del canone	26
Articolo 49 bis – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	27
Articolo 50 – Passi carrabili	27
Articolo 51 – Soggetto passivo.....	27
Articolo 52 – Riduzioni.....	27
Articolo 53 – Esenzioni.....	28
Articolo 54 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti	29
Articolo 55 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	29
Articolo 56 – Accertamento e riscossione coattiva	29
Articolo 57 – Rimborsi e compensazioni.....	29
Articolo 58 -- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	29
CAPO V – CANONE MERCATALE	29
Articolo 59 – Oggetto del presente Capo	29
Articolo 60 – Funzionario Responsabile.....	29
Articolo 61 – Domanda di occupazione.....	29
Articolo 62 – Criteri per la determinazione del canone.....	29
Articolo 63 – Classificazione delle strade	30
Articolo 64 – Criteri per la determinazione delle tariffe del canone mercatale.....	30
Articolo 65 – Occupazioni abusive.....	30
Articolo 66 – Soggetto passivo.....	30
Articolo 67 – Versamento del canone.....	30
Articolo 68 – Accertamento e riscossione coattiva	31
Articolo 69 – Rimborsi	31
Articolo 70 – Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni.....	31
Allegato 1_Elenco alfabetico delle località, vie, piazze ed altre aree pubbliche per la classificazione delle ZONE....	32

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. *Abrogato*

Articolo 1 bis – Gestione dei Canoni

1. Il servizio dei Canoni di cui al presente Regolamento può essere gestito in forma diretta dal Comune. Tuttavia, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti terzi con le modalità e nel rispetto della normativa in materia.
2. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

Articolo 1 ter – Presupposto del canone

1. Presupposti impositivi del canone sono:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Articolo 1 quater – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Articolo 1 quinquies – Fattispecie abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità e le occupazioni, anche mercatali:
 - a) realizzate senza la prescritta autorizzazione preventiva;

- b) difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - c) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. Sono altresì considerati abusivi:
- a) i messaggi pubblicitari e le affissioni effettuati in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15;
 - b) i mezzi pubblicitari per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione;
 - c) le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio e quelle per le quali non sono stati effettuati i dovuti versamenti.
3. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi di cui ai commi precedenti, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Può altresì essere stabilito un obbligo di rimozione a carico del soggetto responsabile della fattispecie abusiva, entro il termine previsto nell'ordine di rimozione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune provvede d'ufficio conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
5. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi gli oneri derivanti dalla rimozione restano a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Resta altresì a carico dei medesimi soggetti responsabilità per danni o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. I materiali abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienza dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del Canone evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento del Canone dovuto, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavato viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile delle fattispecie abusive, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.
8. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 1 sexies – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui all'articolo precedente, oltre al canone dovuto, è applicata una indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione di cui al comma precedente, le occupazioni e i messaggi pubblicitari si considerano permanenti se effettuati con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considerano temporanei se effettuati dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto

giorno antecedente il verbale di accertamento.

3. Alle fattispecie abusive, non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni o i messaggi pubblicitari regolarmente autorizzati.
4. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi precedenti sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981.

Articolo 1 septies – Versamenti e rateizzazioni

1. Il versamento del Canone per le occupazioni e per la diffusione dei messaggi pubblicitari deve essere effettuato, in unica soluzione, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193 del 2016.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Per le occupazioni o i messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio o terminati in corso d'anno, l'importo del Canone il versamento è dovuto proporzionalmente ai mesi di effettiva realizzazione e l'importo viene quindi determinato dividendo il Canone annuale in dodicesimi.
4. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.
5. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché quelli dovuti dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003, devono essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.
6. Per importi superiori ad € 1.500,00, il Canone può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. Resta salva l'applicazione del successivo art. 57.

Articolo 1 octies – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al

rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 1 novies – Accertamenti e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale generale delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/10/2020.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/10/2020.

Articolo 1 decies – Sanzioni per omessi o parziali versamenti

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al Canone dovuto, oltre agli interessi legali.

2. Il mancato o parziale versamento, spontaneamente regolarizzato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 100%.

3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone mercatale di cui al successivo Capo V, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.

Articolo 1 undecies – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione di cui agli artt. 21, 22, 52 e 53 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una dichiarazione all'Ufficio Tributi, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso ovvero in carta semplice, nei casi in cui intervengano modificazioni nelle modalità di svolgimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, ad es. qualora sopravvengano condizioni di riduzione o esenzione, siano modificati la superficie, i materiali utilizzati per l'occupazione ovvero il messaggio pubblicitario. In queste fattispecie, la dichiarazione deve essere presentata sia qualora derivi un diverso ammontare del Canone, sia nel caso in cui il Canone dovuto resti invariato.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 – Oggetto del presente Capo

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 – Funzionario Responsabile

Abrogato.

Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda allo Sportello Unico dell'Edilizia, da inviarsi, per via telematica, tramite il Portale informatico del Comune.
3. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione ricevuta l'istanza avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da

operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

6. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale.

7. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "*Testo Unico sulla documentazione amministrativa*". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

9. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo di cui al successivo Capo IV "*Occupazioni di spazi ed aree pubbliche*".

10. *Abrogato.*

11. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

12. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

Articolo 6 – Anticipata rimozione

0. Oltre alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, il Comune dispone, mediante ordinanza, la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

OBis. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 7 – Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

1 Bis. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

1 ter. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

1 Quater. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

2. *Abrogato.*
3. *Abrogato.*
4. *Abrogato.*
5. *Abrogato.*
6. *Abrogato.*
7. *Abrogato.*
8. *Abrogato.*

Articolo 8 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Abrogato.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Abrogato.

Articolo 10 – Presupposto del canone

Abrogato.

Articolo 11 – Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina considerando la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su una medesima pre-insegna o freccia direzionale, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
4. *Abrogato.*
5. *Abrogato.*
6. *Abrogato.*
7. È considerato come unico mezzo pubblicitario l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o privato il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
10. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il Canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
11. Il Canone per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

Abrogato.

Articolo 14 – Criteri per la determinazione del canone

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale e sono parametrize a seconda che la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Considerando la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per i messaggi pubblicitari di durata giornaliera e ad € 30,00 per i messaggi pubblicitari di durata annuale. A decorrere dall'annualità 2026 le misure di cui al periodo precedente sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. La Giunta Comunale provvede ad approvare una delibera ricognitoria all'interno della quale trova spazio la misura tariffaria per l'anno di competenza già adeguata all'indice ISTAT, reso disponibile anche successivamente al termine di approvazione del bilancio di previsione, senza che la stessa costituisca di fatto nuova approvazione tariffaria.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in zona unica;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno, fermo restando l'adeguamento automatico di cui al comma 1.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:
 - a) diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq.;
 - b) 66% per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - c) 50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.
6. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Articolo 14 bis – Durata dell'esposizione

1. I messaggi pubblicitari si considerano:
 - a) **permanenti**, se effettuati mediante impianti e manufatti di carattere stabili, autorizzati con

atti a valenza pluriennale; sono considerati altresì permanenti i messaggi pubblicitari di durata superiore a 90 giorni e quelli collocati sui veicoli in genere, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione;

b) **temporanee**, se effettuati con mezzi di carattere non fisso e atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Articolo 14 ter – Tipologie dei mezzi pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari autorizzabili si definiscono a seconda che siano destinati alla pubblicità ordinaria, a quella effettuata mediante veicoli, mediante pannelli luminosi e proiezioni, ovvero con modalità diverse.

2. Per **pubblicità ordinaria** si intende quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Si applicano le definizioni di cui all'art. 23 D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e all'art. 47 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada). Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

3. Per **pubblicità effettuata con veicoli** si intende quella effettuata mediante l'apposizione di messaggi visivi effettuati per conto proprio od altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, ovvero su veicoli di proprietà di imprese commerciali o adibiti ai trasporti, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

4. Per **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni** va considerata quella effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

5. Si considera **pubblicità varia** quella non rientrante nelle tipologie precedenti e comprendente:

a) le pre-insegne o frecce direzionali, in quanto forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

b) la pubblicità con striscioni vale a dire quella effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

c) la pubblicità da aeromobili, ossia effettuata sul territorio del comune da aeroplani mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale;

d) la pubblicità con palloni frenati o simili;

e) la pubblicità in forma ambulante, ossia effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;

f) la pubblicità fonica cioè effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, anche montati su veicoli.

Articolo 15 – Dichiarazione

Abrogato.

Articolo 16 – Pagamento del canone

Abrogato.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

Abrogato.

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

Abrogato.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Abrogato.

Articolo 20 – Mezzi pubblicitari vari

Abrogato.

Articolo 20 bis – Freccie direzionali – Pre-insegne

Abrogato.

Articolo 20 ter – Locandine

Abrogato.

Articolo 20 quater – Striscioni e gonfaloni

Abrogato.

Articolo 20 quinquies – Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. *Abrogato.*
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità

esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

9. Nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al congruaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. la pubblicità inerente all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. *abrogato*;
- g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 – Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Richiamato l'art. 47, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*", ai fini della definizione dei mezzi pubblicitari, gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono, di norma, costituiti da strutture di sostegno e per lo più di materia metallica che sopportano

tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti ripartiti in tabelle monofacciali e bifacciali posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale aventi per lo più le seguenti dimensioni:

- verticali: cm. 70x100 - 100x140 - 140x200
- orizzontali: cm. 100x70 - 140x100 - 200x140

3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 30% della superficie disponibile.

4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è corrispondente al 70% della superficie disponibile.

Articolo 24 – Elenco degli impianti per il servizio pubbliche affissioni

1. Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, come da seguente elenco:

Ubicazione	Tipologia	Dimensioni cm. (base x altezza)	Esposizione	destinazione
1. Via Pavese	Tabella	200X150	Monofacciale	Commerciale e Istituzionale
2. Via Pavese	Tabella	400X150	Monofacciale	Commerciale e Sociale
3. Via Matteotti	Tabella	200X150	Monofacciale	Commerciale e Istituzionale
4. Via Roma	Tabella	200X200	Monofacciale	Commerciale e Istituzionale
5. Via 1° Maggio	Tabella	200X150	Monofacciale	Commerciale e Istituzionale
6. Via C. Battisti	Tabella	200X150	Monofacciale	Commerciale e Istituzionale
7. Via Ada Negri	Tabella	200X200	Monofacciale	Commerciale e Sociale
8. Borgo delle Zucche	Tabella	200X200	Monofacciale	Commerciale e Sociale
9. Cascina Bugo	Tabella	200X200	Monofacciale	Istituzionale e Sociale
10. Soria Vecchia	Tabella	200X200	Monofacciale	Istituzionale e Sociale

2. Con successivo atto deliberativo, la Giunta comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica le effettive localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

3. Se necessario, si procederà ad eventuali integrazioni, ovvero alle sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli.

Articolo 25 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Ozzero costituiscono servizio del Comune medesimo obbligatorio fino al 1° dicembre 2021.

2. L'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune dal 1° dicembre 2021.

3. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

4. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26 – Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può disporre la concessione a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. È tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è prevista ed approvata con delibera di Giunta.

Articolo 28 – Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista ed approvata con delibera di Giunta.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 10% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite con delibera di Giunta contestualmente all'approvazione delle tariffe.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

Abrogato.

Articolo 30 – Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 31 – Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Ozzero e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;

- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali interamente gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32 – Pagamento del canone

Abrogato.

Articolo 33 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Oggetto del presente Capo

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
- 1 Bis. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
2. *Abrogato.*

Articolo 35 – Funzionario Responsabile

Abrogato.

Articolo 36 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono **annuali o permanenti** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno e comunque inferiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **giornaliere o temporanee** le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Sono considerate altresì temporanee le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, anche se effettuate per un periodo di occupazione superiore a 365 giorni.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 – Occupazioni abusive

Abrogato.

Articolo 38 – Domanda di occupazione

1. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto, rispettivamente, di concessione o autorizzazione.
2. A specificazione del comma 1:
 - a) Le istanze di occupazione giornaliere o temporanee -NON SUPERIORE A 14 GIORNI- sono da inoltrarsi al Comando di Polizia locale che ne curerà l'istruttoria;
 - b) Le istanze di occupazione giornaliere o temporanee -SUPERIORE A 14 GIORNI- e le istanze di occupazione annuali o permanenti sono da inoltrarsi allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), per via telematica, tramite il Portale informatico del Comune;
 - c) Le istanze di occupazione di suolo pubblico per attività produttive, associazioni, hobbisti, tende parasole, dehors, sono da inoltrarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), per via telematica, tramite il Portale informatico del Comune.
3. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto, rispettivamente, di concessione o autorizzazione.
4. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
6. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
7. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
8. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si

considera giornaliera;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

10. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso.

3. L'ufficio acquisisce la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici secondo le modalità impartite dagli stessi. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia locale per l'eventuale nulla-osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

6. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
8. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario- con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti le occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
10. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli uffici comunali qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
11. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
12. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, al soggetto cui competono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 40 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 41 – Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 42 – Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 44 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 45 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 bis – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 46 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale e sono parametrize a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Considerando la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per le occupazioni di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni di durata annuale. A decorrere dall'annualità 2026 le misure di cui al periodo precedente sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. La Giunta Comunale provvede ad approvare una delibera ricognitoria all'interno della quale trova spazio la misura tariffaria per l'anno di competenza già adeguata all'indice ISTAT, reso disponibile anche successivamente al termine di approvazione del bilancio di previsione, senza che la stessa costituisca di fatto nuova approvazione tariffaria.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade e la zona occupata;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione;
 - f) tipologia e finalità dell'occupazione.
3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati i coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno, fermo restando l'adeguamento automatico di cui al comma 1.

Articolo 47 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. *Abrogato.*
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento. In assenza di specifica indicazione, la strada deve intendersi classificata nella categoria che comporta il canone di importo minore.

Articolo 48 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Abrogato.

Articolo 48 bis – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Abrogato.

Articolo 49 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni permanenti o temporanee, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolare in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - a) del 50 per cento sino a 100 mq;
 - b) del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - c) del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 4 bis. Per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 47. Per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 47 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Per Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, il canone è dovuto considerando la superficie esterna corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente

e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00; è dovuto un canone forfettario pari a € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003, secondo quanto previsto all'art. 1 co. 831 bis L. 160/2019.

Articolo 49 bis – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione *Abrogato.*

Articolo 50 – Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51 – Soggetto passivo

Abrogato.

Articolo 52 – Riduzioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone;

- b) dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
- c) del 40% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto;
- d) del 50% per le occupazioni temporanee sino a 12 ore;
- e) del 20% per le occupazioni temporanee da 14 a 30 gg.;
- f) del 50% per le occupazioni temporanee oltre i 30 gg.

2. Il Canone è altresì ridotto al 25% per le occupazioni permanenti del sottosuolo, diverse da quelle effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

Articolo 53 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali con esclusione di quelle destinate allo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili aventi le caratteristiche dell'art. 50 nonché i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 ore;
- i) le occupazioni per proiezione di tende fisse o retrattili;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 1 ora;
- k) vasche biologiche;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino purché siano poste in contenitori facilmente rimovibili;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) abrogato;

p) abrogato;

q) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Articolo 54 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Abrogato.

Articolo 55 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Abrogato.

Articolo 56 – Accertamento e riscossione coattiva

Abrogato.

Articolo 57 – Rimborsi e compensazioni

Abrogato.

Articolo 58 -- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

Abrogato.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 –Oggetto del presente Capo

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. L'unica forma di mercato disciplinata dal Comune di Ozzero è "IL MERCATO CONTADINO A KM. 0 "GUSTICINO" PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI che si svolge nella IV domenica del mese, in Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
3. L'organizzazione del mercato è disciplinata dall'apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 05/03/2014.

Articolo 60 – Funzionario Responsabile

Abrogato.

Articolo 61 – Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del "MERCATO CONTADINO A KM. 0 "GUSTICINO" PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 05/03/2014.

Articolo 62 – Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, espressa in metri quadrati, per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata ai coefficienti moltiplicatori stabiliti in riferimento alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) ed alla zona del territorio in cui il mercato viene svolto.

Articolo 63 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 47 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 64 – Criteri per la determinazione delle tariffe del canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso. Esse sono parametrizzate a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Considerando la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per le occupazioni di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni di durata annuale. Con la medesima deliberazione sono approvati i coefficienti moltiplicatori. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

1 bis. La tariffa standard di riferimento giornaliera di cui al comma precedente è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65 – Occupazioni abusive

Abrogato.

Articolo 66 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 – Versamento del canone

1. Il versamento del Canone mercatale deve essere effettuato, in unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio, esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

4. *Abrogato.*

Articolo 68 – Accertamento e riscossione coattiva

Abrogato.

Articolo 69 – Rimborsi

Abrogato.

Articolo 70 – Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

Abrogato.

Allegato 1

Elenco alfabetico delle località, vie, piazze ed altre aree pubbliche per la classificazione delle
ZONE.

Specie	Denominazione	Categoria
Via	CESARE BATTISTI	I
Via	LUIGI CAGNOLA	I
Via	DON ROBERTO VERZINI	I
Via	ENRICO FERMI	I
Via	ANTONIO GRAMSCI	I
Via	GUGLIELMO MARCONI	I
Via	GIACOMO MATTEOTTI	I
Via	ALDO MORO	I
Via	ADA NEGRI	I
Via	PAVESE	I
Via	SANDRO PERTINI	I
Via	PRIMO MAGGIO	I
Via	ROMA	I
Via	FRATELLI ROSSELLI	I
Via	TRIESTE	I
Via	FILIPPO TURATI	I
Via	VENTICINQUE APRILE	I
Via	QUATTRO NOVEMBRE	I
Vicolo	BORGO DELLE ZUCCHE	I
Vicolo	GORIZIA	I
Vicolo	MILANO	I
Piazza	DELLA LIBERTA'	I
Piazza	VITTORIO VENETO	I
Via	ALESSANDRO VOLTA	I
Via	LEONARDO DA VINCI	I
Via	ANTONIO MEUCCI	I
Via	ETTORE MAJORANA	I
Via	EVANGELISTA TORRICELLI	I
Via	GALILEO GALILEI	I
Via	LUIGI GALVANI	I
Via	DELL'INDUSTRIA	I
Via	MIRABELLA	I
Via	DEL COMMERCIO	I
Strada	COMUNALE PER BUGO FINO AL KM. 0+160	I
Via	DUE GIUGNO	I
Via	DELLO SPORT	I
Piazza	DEL POPOLO	I
Parcheggio	DEL CIMITERO	I
Parcheggio	CAMPO DI CALCIO	I
Parco	CEREDA	I
Parco	CAGNOLA	I
Area verde	Palazzo Cagnola	I
Aree verdi	Via Aldo Moro	I

Specie	Denominazione	Categoria
Strada	DELLA CAGNOLA	I
Frazione	SORIA VECCHIA	I
Frazione	SORIA MODERNA	I
Località	PUSTERLA	I
Area	LOTTIZZAZIONE MIRABELLA	I
		I
Strade ed Aree	RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E NON RICOMPRESE NELL'ELENCO DELLA 1° CATEGORIA	II



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

P.zza Vittorio Veneto, 2 - tel. 02 9400401 - fax. 02 9407510 - C.A.P. 20080 - c.f. - P.IVA 04935070153

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione consiliare n. 10 del 21/04/2021, e pubblicato contestualmente all'Albo Pretorio del Comune dal 13/05/2021 al 28/05/2021. La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Il suddetto atto è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 31/05/2021 al 15/06/2021, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale, senza opposizioni o reclami.

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 28/03/2022, e pubblicato contestualmente all'Albo Pretorio del Comune dal 20/04/2022 al 05/05/2022. La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Il suddetto atto è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 06/05/2022 al 21/05/2022, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale, senza opposizioni o reclami.

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 45 del 23/12/2025, e pubblicato contestualmente all'Albo Pretorio del Comune dal 02/01/2026 al 17/01/2026. La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Il suddetto atto è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 19/01/2026 al 03/02/2026, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale, senza opposizioni o reclami

Ozzero, lì 04.02.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. STEFANO BALZAROTTI)